

## TORNATA DEL 20 OTTOBRE 2020

**omissis**

### **-SVOLGIMENTO PRATICA UDIENZE DA REMOTO-**

Il Consiglio

- considerato che lo svolgimento delle udienze “*in presenza*” per quanto attiene ai procedimenti afferenti i Ruoli Civili del Tribunale di Salerno risulta ridotto e che è previsto lo svolgimento delle udienze con trattazione scritta ex art. 83 comma 7, lett. f) e h) e 84 comma 5 D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020;
- considerato, altresì, che lo svolgimento delle udienze “*integralmente da remoto o con sistema misto (da remoto per singoli magistrati o avvocati impossibilitati a raggiungere la sede dell’udienza)*” è stato oggetto di formale richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte dell’Autorità Giudiziaria Amministrativa, come risulta dalla nota del 12.10.2020 a cura dell’UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE della Giustizia Amministrativa e che, in ogni caso, per le cause dinanzi alle AA.GG.AA. di I e di II grado è, in ogni caso, prevista la possibilità per i difensori di chiedere il passaggio in decisione dell’affare a mezzo deposito istanza nel c.d. P.A.T.;
- tenuto conto della esigenza dei praticanti di partecipare alle udienze sia ai sensi dell’art. 8 comma 4 D.M. 70/2016, sia ai sensi delle disposizioni organizzative della Giustizia Amministrativa quale attività propedeutica al compiuto svolgimento della pratica forense;
  - visto il parere del CNF del 18/09/2020

**delibera**

che le udienze svolte ai sensi dell’art. 83 comma 7 lettera h) e 84 comma 5 D.L. 18/2020 ovvero quelle dinanzi alle Autorità Giudiziarie Amministrative in cui la presenza del legale procuratore non è necessaria, possano valere quali udienze ai sensi dell’art. 8 comma IV DM 70/2016, previa attestazione da parte del *dominus* della effettiva partecipazione del praticante alla attività di redazione di “*note o verbalizzazioni*” e/o della richiesta di “passaggio in decisione” e ferma restando la specificità delle attestazioni delle AA.GG.AA., invitando ad evidenziare, nel libretto della pratica forense, che si tratta di udienza con trattazione scritta e/o con richiesta di passaggio in decisione scritta. In caso di mancato raggiungimento del limite delle venti udienze, l’attestazione dovrà anche precisare che il praticante ha frequentato lo studio con assiduità, partecipando alla redazione degli atti, ad attività di ricerca giurisprudenziale e ad approfondimento di questioni giuridiche;

- di riservarsi ulteriori determinazioni, laddove la Presidenza del Consiglio dei Ministri riscontri la richiesta della Giustizia Amministrativa del 12.10.2020.

Si autorizzano i praticanti, per tutto il periodo di emergenza COVID, a partecipare, ai fini di quanto previsto dall’ art. 8 sopra richiamato, anche a più di due udienze svolte dinanzi al medesimo Magistrato, con l’esclusivo limite delle n. tre udienza giornaliere.

Così deliberato nella seduta del 20 ottobre 2020

*Il Consigliere Segretario*

*(Avv. Valerio Iorio)*

*Il Presidente*

*(Avv. Silverio Sica)*